



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli

Presidente

R.G.N. 16417/10

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Renato Bernabai

Consigliere

Dott. Andrea Scaldaferri

Consigliere

Cron. 11614

Dott. Maria Rosaria San Giorgio

Consigliere

Rep.
ESENTE

Ud. 21.5.2012

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P [] A [], elettivamente domiciliato in Roma,
via Pasubio 4, presso l'avv. Carlo D'Errico,
rappresentato e difeso da sè stesso;

- **ricorrente e controricorrente** -

contro

A [] L [], elettivamente domiciliata in Roma, via
F. Cesi 72, presso l'avv. Mario Brancadoro, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente ricorrente incidentale** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo,

Sezione Minorenni, n. 1892 del 9.12.2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

735
2012

OGGETTO: Ricorso
relativo figli in
tutela

11414/12

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003 quanto:
☒ al disseminare
☐ a richiesta
☒ imposto dalla legge



udienza del 21.5.2012 dal Relatore Cons. Carlo

Piccininni;

Uditi gli avv. Carlo D'Errico con delega per Piritore e
Mario Brancadoro per Adamo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Costantino Fucci, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità o il
rigetto di quello incidentale.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.4.2009 il Tribunale per i Minorenni
di Palermo, accogliendo la domanda di L A ,
dichiarava che il minore G M era
figlio naturale di A P , poneva a carico
del padre l'obbligo di corrispondere alla A
l'assegno mensile di € 700 annualmente rivalutabili per
il relativo mantenimento, lo condannava al pagamento di
€ 40.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute
fino ad allora dalla madre per il sostentamento del
detto minore, dichiarava infine inammissibili le
domande rispettivamente volte all'attribuzione del
cognome paterno, all'affidamento del bambino, alla
regolamentazione del diritto di visita.

La decisione, impugnata in via principale dal P
e in via incidentale dalla A , veniva parzialmente
riformata dalla Corte di Appello, che più precisamente



riduceva l'importo mensile dell'assegno a € 500 e quello relativo al rimborso delle anticipazioni corrisposte per il mantenimento del minore a € 29.700.

In particolare la Corte territoriale rilevava: che appariva inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla A (€ 5.593 per il 2006, € 7.800 per il 2007), tenuto conto dell'incidenza mensile del canone di locazione (€ 150) e della rata di mutuo (€ 500) posti a suo carico; che, trattandosi di obbligo restitutorio, occorre stabilire l'entità della somma di cui l'A avrebbe potuto disporre per il mantenimento del minore, essendo madre di altri due figli; che, stante la difficoltà di documentare le spese ordinarie e la mancata allegazione di esborsi straordinari, soccorreva a tale scopo il criterio equitativo, sulla base del quale le spese mensili potevano essere ragionevolmente quantificate in € 400 per il primo quinquennio ed in € 600 per i successivi quattro anni e undici mesi, essendo notorio l'aumento delle spese con il trascorrere del tempo; che quanto all'assegno mensile in favore del minore - da determinare in modo da poter soddisfare il suo diritto di mantenere il tenore di vita consentito dai proventi e dalle disponibilità dei genitori -, l'entità dei redditi del P negli anni 2006 e 2007 (quali

C.



risultanti dalle relative dichiarazioni), la consistenza delle sue partecipazioni azionarie e la circostanza di essere padre di altri due figli inducevano a fissarlo nella misura di € 500 mensili; che l'esito del giudizio, infine, giustificava una parziale compensazione delle spese processuali.

Avverso la decisione P proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la A con controricorso contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi, cui ha poi fatto seguito memoria, a sua volta contrastato dal P con controricorso.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 21.5.2012.

Motivi della decisione

Con il ricorso principale P ha rispettivamente denunciato: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà. La Corte di appello, infatti, dopo aver riscontrato l'inattendibilità delle dichiarazioni della A in ordine alle proprie capacità economiche, facendo riferimento alla domanda di rimborso ha quantificato in € 400, per il primo quinquennio, e in € 600, per i successivi quattro anni, le spese da lei sostenute per il minore, ripartendo la somma versata al 50% fra i due genitori.



Viceversa, facendo riferimento alla domanda di contribuzione per il futuro, la stessa Corte ha posto a carico di esso ricorrente l'assegno mensile di € 500, così implicitamente riconoscendo un obbligo contributivo della madre per il mantenimento del minore limitato alla misura di € 100 mensili.

L'avvenuto riconoscimento di un reddito della madre pari a quello del padre per quanto riguarda la domanda di rimborso della A si porrebbe dunque in contraddizione con la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento del minore per il futuro, in relazione al quale la ripartizione della somma mensile ritenuta a tal fine necessaria (€ 600) sarebbe stata ripartita con la previsione dell'onere di € 500 per il padre e di € 100 per la madre;

2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 114 c.p.c., 2697 c.c., sotto il duplice aspetto che la A non avrebbe dato dimostrazione del proprio assunto, mentre non sarebbero ravvisabili i presupposti per dare corso al giudizio di equità;

3) violazione degli artt. 155, 2697 c.c., con riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento del minore. Non si sarebbe infatti tenuto conto dell'entità del reddito che la A aveva dichiarato di percepire mensilmente (€ 600), oltre



che della evidente sproporzione emergente fra il detto importo e la somma posta a suo carico per il mantenimento in questione.

Con il ricorso incidentale A ha dal canto suo denunciato: 1) violazione degli artt. 155, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, che a suo dire avrebbe dovuto essere determinato in misura assolutamente superiore;

2) violazione degli artt. 115, 166 c.p.c., in relazione al giudizio della Corte di Appello circa l'inattendibilità del reddito da lei dichiarato, giudizio che viceversa sarebbe errato e pertanto da modificare sul punto.

Ritiene il Collegio che siano infondati entrambi i ricorsi.

Quanto a quello principale si osserva innanzitutto che è insussistente la contraddizione denunciata con il primo motivo.

Ed infatti la Corte di Appello, dopo aver rilevato che nell'atto di impugnazione erano state proposte due distinte censure - e più precisamente una prima, avente ad oggetto la decisione concernente la richiesta " di rimborso pro quota delle spese di mantenimento del minore per il periodo



intercorrente dalla nascita e fino alla sentenza ",
ed una seconda attinente alla determinazione della
somma mensile dovuta per il mantenimento del
bambino -, ha poi correttamente osservato che le
stesse risultavano riferibili a due distinte
domande formulate dalla [A], individuabili
rispettivamente nella richiesta: a) di rimborso di
quanto già speso per il sostentamento del figlio; b
) di determinazione del contributo dovuto dal padre
per il relativo mantenimento, e quindi in
proiezione futura.

Da quanto sinora esposto discende dunque che del
tutto diversi sono i presupposti valutativi delle
due domande, rilevando per la domanda di rimborso
esclusivamente l'entità delle spese sostenute e,
per quella di determinazione dell'assegno di
mantenimento, soltanto ciò che a tal fine sarebbe
stato nell'attualità e nel futuro necessario.

Ne consegue ulteriormente che, anche ove
ipoteticamente configurabile una diversità dei
parametri valutativi adottati nella decisione delle
due domande proposte dalla [A], non sarebbe
configurabile alcuna contraddizione, atteso il
differente oggetto delle pretese formulate.

Per di più è utile precisare come la Corte di



Appello, dopo aver affermato che il reddito dichiarato dalla A al fisco non poteva essere ritenuto attendibile, ha poi coerentemente valutato, con giudizio di merito basato sugli elementi acquisiti nel corso del processo, che questa abbia potuto spendere in passato somme tali da giustificare la restituzione della somma indicata.

Pure sotto questo riflesso, pertanto, emerge l'inconsistenza della censura prospettata. E' privo di pregio anche il secondo motivo di censura, essenzialmente incentrato sulla violazione " del principio dell'onere della prova e sull'errato ricorso al giudizio di equità ".

In proposito è invero sufficiente considerare l'improprietà del richiamo all'art. 114 c.p.c., che riguarda la pronuncia secondo equità a richiesta di parte, mentre nel caso in esame la Corte di Appello si è limitata a procedere alla valutazione equitativa del danno facendo corretta applicazione dell'art. 1226 c.c., fattispecie i cui presupposti risultano del tutto diversi rispetto a quelli evocati dal citato art. 114 (C. 07/17492, C. 05/22895, C. 00/2148, C. 95/8554, C. 95/1799).

Ad identiche conclusioni deve infine pervenirsi per



quanto concerne il terzo motivo, con il quale il P ha denunciato l'errata determinazione dell'assegno di mantenimento.

Sul punto la Corte territoriale ha preliminarmente ed esattamente rilevato che ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo, e concorrente con quello dell'altro, di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze (C. 06/18242, C. 05/6197, C. 02/3974).

Sulla base di tale condivisibile premessa ha poi provveduto alla conseguente quantificazione, determinando il contributo dovuto dal padre nella misura indicata.

Il relativo giudizio, come detto, è stato oggetto di censura da parte del P, ma le doglianze risultano del tutto inconsistenti, essendo incentrate su un generico richiamo all'inadeguata lettura della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria - dalla quale sarebbe emersa una capacità contributiva della A superiore a quella valutata - ed essendo sostanzialmente attinenti al non condiviso merito della decisione adottata, piuttosto che calibrate sull'indicazione di aspetti oggettivi dai quali poter eventualmente desumere i profili di erroneità riscontrati.



I medesimi rilievi possono essere svolti per quanto concerne il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la A ha lamentato l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento per il minore, che a suo dire avrebbe dovuto essere determinato in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto.

Anche in relazione a tale ultimo proposito va infatti osservato che la statuizione della Corte di Appello, motivata in modo sufficiente e con argomentazioni non viziate sul piano logico, è stata contrastata con una non coincidente interpretazione della documentazione acquisita, e pertanto senza l'allegazione di specifici profili di erroneità riscontrabili nella decisione impugnata.

Quanto infine al secondo motivo di impugnazione della A, relativo all'affermata inattendibilità del reddito da lei dichiarato, lo stesso è inammissibile per difetto di interesse, atteso che da tale premessa la Corte di Appello non ha fatto discendere conseguenze sfavorevoli per la ricorrente, nè quest'ultima ha indicato - al di là della pretesa erroneità in sé della decisione sul punto - gli effetti che dall'asserita errata statuizione sarebbero derivati.



Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, circostanza che induce alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli atti¹¹ identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Roma, 21.5.2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

II

6 LUG 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Macafferri